Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 69

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA*

ROMA - Giovedì, 25 marzo 1954

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

### 1953



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## CONCORSI ED ESAMI



# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1953, n. 1119.

**Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola professionale femminile di Cesena.**

N. 1119. Decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola professionale femminile con annessa scuola secondaria di avviamento professionale statale a tipo industriale di Cesena viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* AZARA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1954*
*Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 31.* — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1953, n. 1120.

**Autorizzazione alla Direzione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali ad accettare una donazione.**

N. 1120. Decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, la Direzione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali viene autorizzata ad accettare dalla dottoressa Eugenia Gagnoni, la donazione di scritti ed opere del prof. Adolfo De Berenger.

Visto, *il Guardasigilli:* DE PIETRO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1954*
*Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 18.* — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1953, n. 1121.

**Autorizzazione alla Cassa scolastica della statale Scuola tecnica industriale « O. Conti » di Aversa ad accettare una donazione.**

N. 1121. Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della statale Scuola tecnica industriale « O. Conti » con annessa scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale di Aversa, viene autorizzata ad accettare la donazione di nominali L. 39.000 in titoli di Stato, disposta al fine di istituire, col relativo reddito, un annuo premio di studio intitolato al nome dell'on. prof. ingegnere Giuseppe Firrao a favore di un alunno della seconda classe della Scuola.

Visto, *il Guardasigilli:* DE PIETRO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1954*
*Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 16.* — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 1953, n. 1122.

**Soppressione della fabbriceria della Chiesa parrocchiale di Santa Maria dei Servi di Genova.**

N. 1122. Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la fabbriceria della Chiesa parrocchiale di Santa Maria dei Servi di Genova.

Visto, *il Guardasigilli:* AZARA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1954*
*Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 12.* — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 1953, n. 1123.

**Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale n. 3 di via Napoli n. 32 di La Spezia.**

N. 1123. Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale n. 3 di via Napoli n. 32 di La Spezia, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* DE PIETRO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1954*
*Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 43.* — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 1953.

**Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Ancona per il triennio 1954-1956.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto 11 maggio 1951, col quale sono stati nominati i componenti del Consiglio provinciale di sanità di Ancona per il triennio 1951-1953;

Considerato che col 31 dicembre 1953, per compiuto triennio, gli attuali componenti del predetto Consiglio provinciale di sanità sono da ritenere decaduti dall'incarico;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Ancona pel triennio 1954-1956 i signori:

Selandari dott. Luigi, medico chirurgo;
Pergoli dott. Piero, medico chirurgo;
Migliori prof. dott. Vittorio, pediatra;
Pacetti avv. Pietro, esperto in materie amministrative;
De Luca dott. Fulvio, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà comunicato per la registrazione alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1953

EINAUDI

PELLA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1954*
*Registro n. 86 Presidenza, foglio n. 322.* — MASSIMO

**(1381)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 1953.

**Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Arezzo per il triennio 1954-1956.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto 5 giugno 1951, col quale sono stati nominati i componenti del Consiglio provinciale di sanità di Arezzo per il triennio 1951-1953;

Considerato che col 31 dicembre 1953, per compiuto triennio, gli attuali componenti del predetto Consiglio provinciale di sanità sono da ritenere decaduti dall'incarico;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Arezzo pel triennio 1954-1956 i signori:

Arrigoni prof. dott. Riccardo, medico chirurgo;
Silli dott. Carlo, medico chirurgo;
Calamari prof. dott. Anselmo, pediatra;
Niccolai avv. Giovanni, esperto in materie amministrative;
Barbacci dott. Annibale, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà comunicato per la registrazione alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1953

EINAUDI

PELLA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1954*
*Registro n. 86 Presidenza, foglio n. 321.* — MASSIMO

(1382)

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 1953.

**Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Asti per il triennio 1954-1956.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto 15 marzo 1951, col quale sono stati nominati i componenti del Consiglio provinciale di sanità di Asti per il trienno 1951-1953;

Considerato che col 31 dicembre 1953, per compiuto triennio, gli attuali componenti del predetto Consiglio provinciale di sanità sono da ritenere decaduti dall'incarico;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Asti pel triennio 1954-1956 i signori:

Calvi prof. dott. Giuseppe, medico chirurgo;
Debenedetti dott. Leone, medico chirurgo;
Currado prof. dott. Carlo, pediatra;
Baracco avv. Leopoldo, esperto in materie amministrative;
Novellone dott. Luca, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà comunicato per la registrazione alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1953

EINAUDI

PELLA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1954*
*Registro n. 87 Presidenza, foglio n. 45.* — MASSIMI

(1383)

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 1953.

**Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Belluno per il triennio 1954-1956.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto 1° ottobre 1951, col quale sono stati nominati i componenti del Consiglio provinciale di sanità di Belluno per il triennio 1951-1953;

Considerato che col 31 dicembre 1953, per compiuto triennio, gli attuali componenti del predetto Consiglio provinciale di sanità sono da ritenere decaduti dall'incarico;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Belluno pel triennio 1954-1956 i signori:

Brovelli dott. Mario, medico chirurgo;
Zancanaro dott. Sisto, medico chirurgo;
Tommaseo prof. Gerolamo, pediatra;
Perera avv. Roberto, esperto in materie amministrative;
Dossa prof. Giovanni, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà comunicato per la registrazione alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1953

EINAUDI

PELLA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1954*
*Registro n. 86 Presidenza, foglio n. 320.* — MASSIMO

(1384)

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 1953.

**Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Bolzano per il triennio 1954-1956.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto 5 marzo 1951, col quale sono stati nominati i componenti del Consiglio provinciale di sanità di Bolzano per il triennio 1951-1953;

Considerato che col 31 dicembre 1953, per compiuto triennio, gli attuali componenti del predetto Consiglio provinciale di sanità sono da ritenere decaduti dall'incarico;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Bolzano pel triennio 1954-1956 i signori:

Regele dott. Enrico, medico chirurgo;

Martinelli dott. prof. Dario, medico chirurgo;

Halfer dott. prof. Giuseppe, pediatra;

Freddi avv. Vittorio, esperto in materie amministrative;

Endrizzi dott. Leone, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà comunicato per la registrazione alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1953

EINAUDI

PELLA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1954*
*Registro n. 87 Presidenza, foglio n. 46.* — MASSIMI

(1385)

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 luglio 1953.

**Determinazione del contingente dei salariati temporanei nell'Istituto superiore di sanità per l'esercizio finanziario 1953-54.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Visto il decreto interministeriale del 1° luglio 1952, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1952, registro n. 67 Presidenza, foglio n. 382, con cui l'Istituto superiore di sanità era autorizzato a servirsi dell'opera di personale salariato non di ruolo (temporaneo) nella misura di n. 56 unità per l'esercizio finanziario 1952 53;

Visto il decreto interministeriale in data 6 maggio 1953, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1953, registro n. 79 Presidenza, foglio n. 392, relativo all'inquadramento, ai sensi dell'art. 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, di n. 23 salariati non di ruolo nelle categorie del personale impiegatizio non di ruolo disciplinate dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e dalle successive modificazioni;

Considerato che durante l'esercizio finanziario 1952-1953, n. 3 unità di salariati non di ruolo sono transitate in seguito a concorso nei ruoli organici dell'Istituto superiore di sanità e che pertanto alla data del 1° luglio 1953 il personale salariato non di ruolo (temporaneo) del predetto Istituto risulta costituito di n. 30 unità;

Decreta:

L'Istituto superiore di sanità è autorizzato a servirsi dell'opera di personale salariato non di ruolo (temporaneo) nella misura di n. 30 unità per l'esercizio finanziario 1953-54.

La percentuale del numero massimo dei salariati non di ruolo che possono essere classificati nella 1ª categoria è fissata nella misura del venti per cento.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 luglio 1953

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
TESSITORI

*Il Ministro per il tesoro*
GAVA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1954*
*Registro n. 89 Presidenza, foglio n. 237.* — FLAMMIA

(1378)

---

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1954.

**Proroga della concessione riguardante la importazione temporanea delle polveri esplosive.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 15 gennaio 1954;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogata, di sei mesi, senza soluzione di continuità con quella venuta a scadere, la seguente concessione di importazione temporanea istituita con il controindicato provvedimento:

| Concessione da prorogare | Provvedimento che prevede la concessione da prorogare | Data di decorrenza della proroga accordata |
|---|---|---|
| Polveri esplosive per uso militare, per impieghi relativi all'espletamento di commesse O. S. P. | D. M. 18 giugno 1953 (*G. U.* n. 186 del 17/8/1953) | 17 febbraio 1954 |

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1954

*Il Ministro per le finanze*
ZOLI

*Il Ministro per il commercio con l'estero*
DELL'AMORE

*Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1954*
*Registro n. 6 Finanze, foglio n. 262.* — LESEN

(1379)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Molfetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952**

Con decreto interministeriale in data 20 novembre 1953, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1954, registro n. 5 Interno, foglio n. 79, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Molfetta (Bari) di un mutuo di lire 7.680.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(1428)

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Riduzione della superficie della «Zona 23» di Sommacampagna e Sona (Verona)**

La superficie della zona di Sommacampagna e Sona (Verona), sottratta alla libera caccia con il decreto Ministeriale 24 luglio 1947, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, viene ridotta da ettari 1755 ad ettari 1205 circa.

Detta zona rimane, pertanto, così delimitata:

strada per Guastalla fino a Sant'Andrea; strada comunale di Salette; strada comunale Berettara; strada vicinale Littiga; rio delle Ganfardine; strada comunale delle Olare fino alla strada comunale Montegodi; strada comunale Molinare; strada vicinale fino alla strada comunale Sgaripola; strada comunale Sgaripola fino al fiume Tione; tratturo che, dall'ansa destra del fiume Tione (sud-est) conduce all'ansa sinistra (sud-ovest); fiume Tione fino al ponte Pernisa; strada comunale Rosolotti; strada comunale San Rocco; strada comunale di Guastalla; strada comunale di Monzambanera; strada comunale Villafranca-San Giorgio; tratturo e confine delle proprietà Campostrini e Gallavresi d'Avala; strada vicinale delle Zerbare; strada comunale delle Zerbare fino al congiungimento con la strada comunale per Guastalla.

(1287)

## MINISTERO DELLE FINANZE

**Esito di ricorso**

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1953, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1954, è stato respinto il ricorso straordinario presentato dal dott. Luigi Menonna, capo divisione nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze, per l'annullamento del decreto Ministeriale 30 gennaio 1948, relativo alla promozione di 36 capi sezione al grado di capo divisione.

(1365)

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**Variante al piano di ricostruzione di Fondi relativa alla apertura del vicolo cieco Portella a carico del mappale n. 122.**

Con decreto Ministeriale 18 marzo 1954, n. 1130, è stato approvato il progetto di variante al piano di ricostruzione di Fondi, relativo all'apertura del vicolo cieco Portella a carico del mappale n. 122, vistato in due planimetrie in scala 1:1000.

Per l'esecuzione della citata variante resta fermo lo stesso termine stabilito per l'attuazione del piano di ricostruzione originario, prorogato fino al 12 maggio 1955.

(1429)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 68

**CAMBI VALUTARI (Esportazione)**

**Cambi di chiusura del 24 marzo 1954**

| | Dollaro U. S. A. | Dollaro Canadese |
|---|---|---|
| Borsa di Bologna | 624,84 | 641,25 |
| » Firenze | — | — |
| » Genova | 624,80 | 642 — |
| » Milano | 624,85 | 641,50 |
| » Napoli | 624,85 | 641 — |
| » Palermo | 624,84 | 641,31 |
| » Roma | 624,85 | 641,875 |
| » Torino | 624,86 | 643 — |
| » Trieste | 624,84 | — |
| » Venezia | 624,82 | 641,30 |

**Media dei titoli del 24 marzo 1954**

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 64,875 |
| Id. 3,50 % 1902 | 62,20 |
| Id. 3 % lordo | 81,10 |
| Id. 5 % 1935 | 95 — |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 81,175 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando) | 70,875 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 92,175 |
| Id. 5 % 1936 | 92,15 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959) | 96,775 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1960) | 96,70 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1961) | 96,625 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1962) | 96,60 |

*Il contabile del Portafoglio dello Stato*
MILLO

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi del 24 marzo 1954**

*Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse* (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

| | |
|---|---|
| 1 dollaro U.S.A. | Lit. 624,85 |
| 1 dollaro canadese | » 641,69 |

*Cambio per le contrattazioni in lire sterline* (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

| | |
|---|---|
| 1 lira sterlina | Lit 1749,58 |

**Cambi di compensazione**

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

| | | |
|---|---|---|
| Belgio | Lit. 12,50 | per franco belga |
| Danimarca | » 90,46 | » corona danese |
| Egitto | » 1794,55 | » lira egiziana |
| Francia | » 1,785 | » franco francese |
| Germania | » 148,77 | » marco occid. |
| Norvegia (c/nuovo) | » 87,48 | » corona norvegese |
| Olanda | » 164,44 | » fiorino olandese |
| Svezia (c/speciale) | » 120,78 | » corona svedese |
| Svizzera (conto A) | » 142,90 | » franco svizzero |

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

## Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendita nominativa

*(2ª pubblicazione).* Elenco n. 7.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990; si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

| CATEGORIA del debito | NUMERO delle iscrizioni | INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI | AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione |
|---|---|---|---|
| | | | Lire |
| Cons. 3 % (1861) | 57823 | Cappellania Laicale Coadiutorale dei SS.mi Rocco, Giovanni e Gerolamo nella parrocchia di Garlasco (Pavia) | 3 — |
| P. Naz. 5 % (1915) | 12536 | Cappellania SS.mi Rocco, Giovanni e Gerolamo nella Chiesa parrocchiale di Garlasco (Pavia) | 20 — |
| Cons. 3,50 % (1902) | 42651 | Come sopra | 7 — |
| Cons. 3,50 % (1906) | 145375 | Come sopra | 80,50 |
| Id. | 285433 | Come sopra | 7 — |
| Id. | 285434 | Come sopra | 10,50 |
| Id. | 285435 | Come sopra | 10,50 |
| Id. | 379720 | Come sopra | 3,50 |
| Id. | 814127 | Come sopra | 7 — |
| Id. | 832335 | Come sopra | 7 — |
| P. R. 3,50 % (1934) | 58202 | Cappellania dei SS.mi Rocco, Giovanni e Gerolamo eretta nella parrocchia di Garlasco (Pavia) | 10,50 |
| Id. | 75987 | Come sopra | 10,50 |
| Id. | 75988 | Come sopra | 31,50 |
| Id. | 112432 | Come sopra | 10,50 |
| Id. | 147359 | Come sopra | 10,50 |
| Id. | 148261 | Come sopra | 28 — |
| Id. | 171663 | Come sopra | 7 — |
| Id. | 276193 | Come sopra | 3,50 |
| Id. | 27584 | Boetti Annetta fu Tommaso, moglie di Galleani Costanzo | 367,50 |
| Id. | 65634 | Come sopra | 350 — |
| Id. | 313314 | Come sopra | 700 — |
| Id. | 337387 | Come sopra | 700 — |
| Id. | 354225 | Come sopra | 700 — |
| Cons. 3,50 % (1906) | 681872 | Come sopra | 500,50 |
| Id. | 420748 | Galleani Costanzo fu Giacomo Antonio, dom. a Roccadebaldi (Cuneo), ipotecato per cauzione | 35 — |
| Id. | 707032 | Come sopra | 525 — |

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

(266) Roma, addì 16 gennaio 1954 *Il direttore generale:* SALIMEI

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**Concorso per esami a diciotto posti di allievo marconista in prova del Corpo del genio civile (gruppo C, grado 13°)**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nella pubblica Amministrazione e 3 giugno 1950, n. 375, recante modifiche alla precedente legge n. 1312;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente della guerra 1915-1918;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione a pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa Italiana, le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il regio decreto 23 novembre 1939, n. 1989, che istituisce il ruolo dei marconisti del Corpo del genio civile;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1478, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti della guerra 1940-1943 delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-1943;

Visto il regio decreto 29 novembre 1941, n. 1631, che detta norme per il personale dei servizi radiotecnici e di telecomunicazione dipendente dal Ministero dei lavori pubblici;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente la estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, contenente aggiunte all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, col quale sono stati estesi ai profughi dei territori di confine i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, mediante il quale sono stati estesi ai profughi d'Africa i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto Ministeriale 2 marzo 1948, n. 135, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra, dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 4 marzo 1948, n. 137;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i benefici e le provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 282, contenente modificazioni ai ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, concernente la temporanea elevazione del limite massimo di età per i pubblici concorsi;

Vista la legge 22 febbraio 1951, n. 64, riguardante la soppressione dell'U.N.S.E.A.;

Vista la legge 23 febbraio 1952, n. 93, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto l'art. 31 della legge 4 marzo 1952, n. 137, concernente l'assistenza a favore dei profughi;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142;

Vista la nota 66484/12106 del 21 dicembre 1953, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato questa Amministrazione a bandire un concorso a diciotto posti di allievo marconista in prova del Corpo del genio civile (grado 13°, gruppo C).

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami a diciotto posti per allievo marconista in prova del Corpo del genio civile (gruppo C, grado 13°).

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, corredate dai prescritti documenti e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale degli affari generali e del personale) entro il termine perentorio di giorni sessanta, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalle domande dovrà risultare nel seguente ordine:

*a*) nome, cognome e paternità del candidato;

*b*) luogo e data di nascita;

*c*) domicilio;

*d*) indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

*e*) Amministrazione dalla quale il candidato eventualmente dipende;

*f*) dichiarazione che il candidato sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

*g*) dichiarazione attestante la partecipazione o meno a precedenti concorsi indetti dall'Amministrazione dei lavori pubblici per la nomina ad allievo marconista in prova del Corpo del genio civile, ed in caso affermativo, con quale esito.

Art. 3.

A corredo delle domande, entro il termine sopra fissato, dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 100 rilasciato dall'Ufficio di stato civile del Comune di origine legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, comprovante che il concorrente ha compiuto i 18 anni di età e non oltrepassato i 35 alla data del presente decreto.

I) tale limite di età è elevato di cinque anni:

*a*) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

*b*) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943 e per i cittadini deportati dal nemico;

II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sui sopra indicati limiti massimi di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè, giusta quanto stabilisce l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, non si superi il 45° anno di età;

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

*c*) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

*d*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *d*) ed entrambe con quelle previste dalle altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età;

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 45 anni per coloro che rivestano la qualità di mutilato od invalido di guerra o per servizio, o di mutilato ed invalido per la lotta di liberazione, mentre per coloro che siano

stati decorati al valore militare e abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 44 anni;

V) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, il limite massimo di età è elevato a 45 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

VI) ai sensi dell'art. 19 della legge 22 febbraio 1951, n. 54, il limite massimo di età è elevato a 45 anni per il personale del cessato U.N.S.E.A.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

I candidati che intendono beneficiare delle succitate disposizioni dovranno produrre idoneo documento rilasciato dalle competenti autorità;

VII) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del presente bando di concorso, già rivestivano la qualità di impiegato civile statale di ruolo ordinario o speciale transitorio.

2. Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato nel primo caso, dal prefetto e nell'altro, dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

3. Originale o copia autentica notarile legalizzata dalla competente autorità giudiziaria, del certificato di radiotelegrafista di prima classe, rilasciato in conformità della legge 22 luglio 1939, n. 1130, oppure, in applicazione del decreto Ministeriale di pari data del presente, del certificato di radiotelegrafista di 2ª classe rilasciato in conformità della suddetta legge n. 1130.

4. Certificato di buona condotta morale su carta bollata da L. 100 da rilasciarsi dal sindaco del Comune in cui il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni in cui il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione.

5. Certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, vidimato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni ventuno, il certificato, la cui produzione, in ogni caso, è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

6. Certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

7. Certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre. Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dall'11 gennaio 1948, o per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di fiducia, i candidati per i quali lo ritenga necessario.

8. Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 100 o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100 per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente.

9. Fotografia recente del candidato applicata su prescritta carta da bollo con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio, qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario, di cui dovrà, nel caso, indicare gli estremi nella domanda di ammissione al concorso.

La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

10. I concorrenti che siano:

*a*) impiegati civili statali di ruolo dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici;

*b*) impiegati civili statali di ruolo dipendenti da altre Amministrazioni;

*c*) impiegati civili statali non di ruolo dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici;

*d*) militari in servizio permanente effettivo;

*e*) dipendenti dalle forze di polizia in servizio permanente effettivo;

possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3, 8 ed eventualmente 9.

I concorrenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovranno, inoltre, produrre copia, in carta bollata da L. 100, dello stato matricolare, da rilasciarsi dall'Amministrazione di appartenenza; quelli di cui alla lettera *c*) dovranno inoltre produrre un certificato, su carta bollata da L. 100, da rilasciarsi dal capo ufficio da cui dipendono, dal quale risultino la data d'inizio del servizio straordinario prestato, gli estremi del provvedimento ministeriale di assunzione e di eventuale conferma, nonchè la qualità del servizio stesso e le qualifiche riportate.

I concorrenti che si trovino alle armi o dipendano dalle forze di polizia e non siano in servizio permanente effettivo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 6 ed eventualmente 9, purchè presentino un certificato, in carta bollata da L. 100, rilasciato dal Comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica e ricoprire il posto cui aspirano.

Tutti i candidati, a qualsiasi categoria appartengano (compresi, quindi, gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, etc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata. Solo quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziale, di buona condotta o medico, purchè alleghino anche la dichiarazione di indigenza, ovvero gli estremi di tale dichiarazione siano riportati su ciascuno dei detti documenti che comunque, debbono essere legalizzati come quelli in carta bollata.

### Art. 4.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali e dei coniugati, gli interessati dovranno produrre, inoltre, a corredo delle domande di ammissione, ed entro lo stesso termine perentorio stabilito dall'art. 2, i seguenti documenti:

*a*) gli ex combattenti della guerra 1915-1918, presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del giornale ufficiale militare 1922, in carta bollata da L. 100. Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante la presentazione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 100 dalle autorità marittime competenti;

*b*) gli ex legionari fiumani, dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume o la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta bollata da L. 100;

*c*) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935, al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi, per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, a' sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

*d*) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani-combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, 19 marzo 1948, n. 242 e alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la

dichiarazione integrativa, in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 500 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito a quella di cui alla circolare n. 202860/od. 6 dell'8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina,

e) i reduci della deportazione presenteranno apposita attestazione, in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, a' sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-1918 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione e della lotta di liberazione e i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, ed i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra;

g) gli orfani dei caduti della guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, nella guerra 1940-1943, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 nonchè gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato, su carta bollata da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-1943 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata in bollo da L. 100, dal Ministero del tesoro Direzione generale per le pensioni di guerra, a nome del padre del candidato, oppure un certificato, su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-1918 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

l) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 100;

m) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno produrre l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142) del 21 giugno 1948, in carta bollata da L. 100;

n) i decorati di medaglie al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi al grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza in bollo da L. 100;

p) i coniugati ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 4, 5, 6 e 7 del precedente art. 3 e quello di cui alla lettera *p*) del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alle domande di ammissione al concorso non occorre per i certificati rilasciati e vidimati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Art. 6.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al precedente art. 2 o di quelle non corredate di tutti i documenti prescritti dall'art. 3 ed eventualmente dell'art. 4.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni statali. Tuttavia, i candidati i quali abbiano presentato dei documenti per partecipare a concorsi indetti da questo Ministero potranno far riferimento ai documenti come sopra presentati (ad eccezione della fotografia) purchè non siano scaduti di validità a' termini del precedente art. 5, primo capoverso, elencandoli nella domanda di ammissione.

L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

L'Amministrazione portà concedere una congrua proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbandonare la residenza nei territori di confine e di non avere potuto farvi ritorno.

Resta fermo, peraltro a norma degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, la facoltà da parte dei candidati di cui al precedente comma, di produrre documenti diversi da quelli di cui al presente bando, che siano riconosciuti idonei ovvero di far riferimento a documenti similari già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti presso gli uffici pubblici medesimi e dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto che i candidati devono comprovare; in tal caso, i candidati dovranno produrre copie autentiche dei detti documenti od atti da farsi rilasciare dai predetti uffici, a norma del secondo comma dell'art. 3 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano potranno essere ammessi al concorso anche se, entro il termine fissato, abbiano fatto pervenire solo la domanda, purchè producano entro i trenta giorni successivi i documenti prescritti.

Art. 7.

Non potranno partecipare al concorso, oggetto del presente decreto, coloro che abbiano già preso parte a due precedenti esami di concorso per la nomina ad allievo marconista in prova del Genio civile senza conseguirvi l'idoneità.

Art. 8.

L'ammissione potrà essere negata con decreto Ministeriale.

Art. 9.

L'esame consterà di una prova scritta, di una prova pratica e di una orale ed avrà luogo in Roma sulle materie elencate nel programma annesso al presente decreto.

Saranno ammessi agli esami orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nella prova scritta ed in quella pratica e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nella prova scritta ed in quella pratica e del punto ottenuto nella prova orale.

La prova scritta e la prova pratica si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui le singole prove saranno tenute.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice sarà composta da un ingegnere capo del Genio civile con funzioni di presidente, da un docente di fisica nelle scuole medie governative e dal direttore dei servizi radiotecnici e di telecomunicazioni.

Un funzionario dei ruoli dell'Amministrazione centrale del Ministero dei lavori pubblici di grado non superiore al 9° avrà le funzioni di segretario.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata in base alle vigenti disposizioni.

Art. 12.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme vigenti.

Art. 13.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha, però, facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere liberi, entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria medesima, nel limite massimo dell'art. 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e con gli altri assegni stabiliti per il grado 13°, gruppo *C*.

Coloro che, allo scadere del periodo di esperimento, fossero, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 15.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un'assegno mensile che non può eccedere il 12° dello stipendio annuo iniziale del grado 13° di gruppo *C*, a termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1952.

Ai provenienti da altro ruolo del personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Per ciò che non è contemplato nel presente decreto valgono in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° febbraio 1954

*Il Ministro*: MERLIN

*Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1954*
*Registro n. 8, foglio n. 87.* — DEL GOBBO

## PROGRAMMA DI ESAME

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di tecnica professionale, sui principi elementari di elettrofisica, elettrotecnica generale e radiotecnica.

La prova pratica comprende:

*a*) ricezione di un testo di linguaggio convenuto, composto di 1000 caratteri, trasmessi i primi 700 alla velocità di 110 caratteri al minuto, ed i rimanenti alla velocità di 130 caratteri al minuto;

*b*) trasmissione corretta alla velocità di 100 caratteri al minuto di un testo di lingua straniera composto di 1000 caratteri;

*c*) norme pratiche e operazioni da eseguire per mettere in funzione un trasmettitore ed un ricevitore;

*d*) uso dei più comuni apparecchi di misura;

*e*) riparazione delle avarie più comuni negli apparecchi di cui alle lettere *c*) e *d*).

Sono oggetto della prova orale i seguenti argomenti oltre quelli su cui verte la prova scritta:

*a*) elementi di elettrofisica, ed elettrotecnica generale e di radiotecnica:

1) nozioni elementari sulla costituzione della materia (molecole, atomi, elettroni, etere);

2) nozioni elementari di meccanica (cinematica, statica e dinamica) velocità accelerazione forza massa lavoro potenza energia unità di misura;

3) nozioni elementari sui moti ondulatori e sulla propagazione dell'energia;

4) nozioni di elettrostatica cariche elettriche legge di Coulomb quantità di elettricità unità di misura distribuzione delle cariche di equilibrio potere delle punte, gabbie di Faraday induzione elettrostatica;

5) campo elettrico forza elettrica linee di forza superficie di livello potenziale elettrico - unità di misura;

6) capacità unità di misura condensatori cenni sul loro calcolo numerico costante dielettrica;

7) nozioni elementari di magnetismo masse magnetiche - campi magnetici momento magnetico intensità di magnetizzazione filetti magnetici lamine magnetiche induzione magnetica permeabilità magnetica reluttanza magnetica circuiti magnetici;

8) isteresi magnetismo terrestre;

9) nozioni elementari di elettrodinamica corrente elettrica forza elettromotrice intensità resistenza resistenza specifica densità di corrente unità di misura;

10) circuito elettrico legge di Ohm leggi di *Kirkhoff* applicazioni termoelettriche legge di Joule;

11) nozioni di elettromagnetismo campi magnetici dovuti a correnti rettilinee circolari regole di Ampère e di Maxwell solenoidi cenni sul principio dell'equivalenza elettromagneti;

12) elettrodinamica leggi di Ampère applicazioni principali;

13) induzione elettromagnetica regola di Fleming legge di Lenz legge di Neumann induzione mutua;

14) autoinduzione extracorrenti coefficienti di mutua induzione bobine di induttanza cenno sul loro calcolo numerico;

15) correnti alternate correnti sinusoidali frequenza fase ampiezza valore efficace pulsazione cenni sulla rappresentazione vettoriale circuiti a corrente alternata effetti della resistenza induttanza e capacità sfasamento fattore di potenza angolo di perdita risuonatori;

16) cenni sulle correnti polifasi correnti trifasi concatenamento a triangolo concatenamento a stella - centro elettrico neutro;

17) strumenti di misura principi sui quali sono basati strumenti speciali per la corrente alternata;

18) pile ed accumulatori rispettive manutenzioni;

19) dinamo alternatori motori a corrente continua ed alternata gruppi convertitori;

20) trasformatori cabine di trasformazione centrali distribuzione dell'energia elettrica;

21) effetti fisiologici della corrente in relazione ai potenziali ed alle frequenze norme di garanzia da usarsi negli impianti ai fini della sicurezza individuale infortuni e modi di prestare soccorsi d'urgenza;

22) parafulmini di Franklin e Melsens principi sui quali si basano protezione degli apparecchi contro le scariche atmosferiche messe a terra;

23) nozioni generali sui principi sui quali è fondata la radiotelegrafia:

24) nozioni sulle oscillazioni elettriche e sulle onde elettromagnetiche frequenza lunghezza d'onda metodi e strumenti di misura;

25) nozioni sui circuiti oscillanti principi sui quali si basano loro accoppiamento circuiti oscillanti chiusi circuiti oscillanti aperti;

26) effetto Edison valvole termoioniche principio di funzionamento loro classificazione in rapporto al numero degli elettrodi;

27) rettificazione della corrente alternata valvole a vapore di mercurio principi sui quali si basano celle filtranti;

28) usi principali della valvola termoionica circuiti oscillatori - circuiti rettificatori circuiti amplificatori;

29) principali circuiti trasmittenti circuito Hartley - circuito Meisner circuito Colpitt;

30) principali circuiti riceventi circuiti a risonanza semplice - circuiti a reazione - circuiti supereterodina circuiti a superreazione;

31) principio della neutralizzazione - circuiti relativi applicazione agli apparecchi trasmittenti e riceventi;

32) disposizione generale di un apparecchio trasmittente - disposizione generale di un apparecchio ricevente;

33) ricezione delle onde persistenti ricezione delle onde modulate ricezione in grafia oscillatori di nota;

34) trasmissione in fonia microfoni tipi vari e principi sui quali si basano;

35) ricezione in fonia telefoni ed altoparlanti principi sui quali si basano;

36) circuiti radiotelefonici in trasmissione ed in ricezione preamplificatori qualità della riproduzione cenni di elettroacustica;

37) piezoelettricità quarzo impiego dei cristalli nei circuiti trasmittenti e nei circuiti riceventi;

38) impiego dei cristalli nella trasmissione e ricezione in fonia;

39) alimentazione degli apparecchi trasmittenti e riceventi alimentazione in continua alimentazione in alternata.

*b*) regolamenti sul servizio radiotelegrafico:

1) generalità sul servizio radiomarittimo traffico di emergenza e di soccorso;

2) convenzione internazionale delle telecomunicazioni in rapporto alle radiocomunicazioni (Madrid 1932 Cairo 1938) conoscenza del codice Q;

3) servizio radiotelegrafico del Ministero dei lavori pubblici servizio di pronto soccorso (legge 9 dicembre 1926, n. 2389 e regolamento 15 dicembre 1927) centro del Ministero treno di soccorso altri servizi in caso di emergenza.

**(1371)**

# AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

## Concorso per esame teorico-pratico a sette posti di aggiunto procuratore dello Stato di seconda classe

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, con le successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, contenente la graduatoria dei titoli preferenziali per le ammissioni ai pubblici impieghi, e successive integrazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle colonie dell'Africa orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti dell'ultima guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti di caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 233, riguardante la temporanea elevazione del limite di età per i pubblici concorsi;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, riguardante l'applicazione ai mutilati ed invalidi per servizio, ed ai congiunti dei caduti per servizio, dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155;

Vista la deliberazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 69177/10115 del 17 febbraio 1954, con la quale è stato autorizzato l'espletamento di un concorso per sette posti di aggiunto procuratore di seconda classe;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame teorico-pratico a sette posti di aggiunto procuratore dello Stato di seconda classe.

Al concorso possono partecipare i cittadini che abbiano compiuto gli obblighi di leva e posseggano gli altri requisiti richiesti dall'art. 2 del presente decreto ed appartengano alle seguenti categorie:

*a*) uditori giudiziari che abbiano dodici mesi di tirocinio effettivo;

*b*) iscritti nell'Albo dei procuratori legali;

*c*) laureati in giurisprudenza che abbiano i requisiti di legge per partecipare all'esame per l'iscrizione nell'Albo dei procuratori legali.

I candidati che non siano impiegati statali di ruolo o dei ruoli speciali transitori non debbono avere oltrepassato, alla data del presente decreto, il trentacinquesimo anno di età salvo le deroghe stabilite dalle vigenti disposizioni.

Salvo quanto è disposto per il requisito dell'età, il possesso delle condizioni richieste per l'ammissione al concorso deve essere perfetto prima della data di scadenza del termine stabilito all'art. 2 per la presentazione delle domande.

Art. 2.

Coloro che intendano prendere parte al concorso debbono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, la relativa domanda in carta da bollo da L. 200.

Tale domanda, nella quale sarà indicato con precisione il recapito dell'aspirante, deve:

*a*) per gli uditori giudiziari, essere inoltrata per tramite del Ministero di grazia e giustizia, il quale vi unirà la copia dello stato di servizio, ed essere corredata dai seguenti documenti:

1) certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un medico militare o dal medico provinciale, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che impediscano o diminuiscano il perfetto esercizio dell'attività di procuratore dello Stato. Il certificato dovrà inoltre fare menzione che il candidato è esente assolutamente da imperfezioni dell'udito e della favella;

2) fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

*b*) per i procuratori legali, essere corredata dei documenti di cui ai precedenti numeri, nonchè dei seguenti:

3) diploma originale o certificato di laurea in giurisprudenza conseguita in una Università della Repubblica Italiana;

4) estratto dell'atto di nascita;

5) certificato di cittadinanza italiana;

6) certificato di regolare condotta civile e morale;

7) certificato generale del casellario giudiziario;

8) *a*) stato di servizio militare (estratto matricolare per gli ufficiali della Marina militare) per gli ufficiali in congedo;

*b*) copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per i sottufficiali ed il personale del Corpo equipaggi militare marittimo) per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato;

*c*) copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per il personale della Marina militare) per i militari in congedo illimitato provvisorio;

*d*) copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per il personale della Marina militare) per i riformati in rassegna;

*e*) certificato di esito di leva per i rivedibili e riformati dalle Commissioni di leva;

9) certificato del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori che comprovi la iscrizione dell'aspirante nell'Albo dei procuratori legali;

*c*) per i laureati in giurisprudenza essere corredata dei documenti di cui ai precedenti numeri, nonchè del certificato rilasciato dall'Ordine degli avvocati e procuratori di compimento, con diligenza e profitto, della pratica prescritta, ai sensi dell'art. 10 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 47. Coloro che si trovano nelle condizioni prevedute nell'art. 18, secondo comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, dovranno invece esibire un certificato dell'Amministrazione presso la quale hanno prestato servizio che comprovi il requisito prescritto. Coloro che avessero compiuto, vigente la legge

25 marzo 1926, n. 453, un biennio consecutivo di pratica di avvocato, dovranno comprovarla mediante un certificato dell'Ordine degli avvocati e procuratori.

Le qualità che danno titolo alla proroga del limite massimo di età o a preferenza nell'assegnazione dei posti debbono essere comprovate con certificati rilasciati dalle autorità competenti ed allegati alla domanda.

Tutti i documenti debbono essere redatti in carta legale e debitamente legalizzati; quelli indicati ai numeri 1), 5), 6) e 7), debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data del presente decreto.

Gli impiegati di ruolo e quelli dei ruoli speciali transitori delle Amministrazioni dello Stato sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 4), 5), 6), 7) e 8) del presente articolo, semprechè inoltrino la domanda per il tramite delle Amministrazioni da cui dipendono, le quali debbono unirvi copia dello stato matricolare dell'aspirante.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda; non sono ammessi richiami a quelli eventualmente prodotti ad altre Amministrazioni.

Per gli aspiranti che insieme con la domanda documentino di essere residenti nelle colonie od all'estero o di essere richiamati alle armi è sufficiente pervenga nel termine prescritto la domanda, purchè, però, almeno dieci giorni avanti la data che sarà fissata per la prima prova scritta, pervengano anche tutti i documenti.

Art. 3.

Per la presentazione dei documenti relativi a titoli preferenziali è concessa ai candidati, ammessi alle prove orali, la facoltà di produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali.

La mutilazione e la invalidità di guerra devono risultare dal mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale pensioni di guerra) ovvero con dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra.

La qualifica di ex combattente, di partigiano ed ogni altro titolo militare devono risultare dallo stato di servizio o dal foglio matricolare, ovvero da uno stralcio di essi, nonchè dalla dichiarazione integrativa del distretto militare.

La qualità di orfano di guerra o di figlio di invalido di guerra deve risultare da certificato in bollo competente rilasciato dal sindaco, debitamente legalizzato.

Soltanto con l'esibizione dei relativi brevetti devono essere provate le concessioni delle medaglie al valor militare o della croce di guerra ovvero di altre attestazioni di merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento, di partigiano combattente.

Lo stato di famiglia deve risultare dall'apposito certificato del sindaco, debitamente legalizzato, di data non anteriore a tre mesi dalla data del presente decreto.

Art. 4.

La domanda e i documenti pervenuti all'Avvocatura generale dello Stato dopo scaduti i termini di cui sopra, anche se presentati in tempo agli uffici postali o inoltrati per tramite di ufficio, non sono presi in considerazione. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dall'Avvocatura generale.

L'Avvocato generale dello Stato può disporre che gli aspiranti siano sottoposti alla visita di un sanitario di fiducia della Amministrazione per l'accertamento dell'idoneità fisica al servizio.

L'Avvocato generale dello Stato giudica definitivamente a norma dell'art. 11 del regolamento, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, dell'ammissibilità al concorso per gli aspiranti.

Ciascun aspirante sarà avvertito dell'esito della sua domanda prima della data fissata per l'inizio degli esami.

Agli aspiranti ammessi sarà inviata una tessera personale di riconoscimento.

Art. 5.

L'esame consta di tre prove scritte e di una orale, di carattere prevalentemente pratico.

Le prove scritte, che debbono essere svolte nel termine di otto ore dalla dettatura del tema, vertono: una sul diritto civile e commerciale; un'altra sul diritto e la procedura penale e la terza sulla procedura civile.

La prova orale comprende, il diritto civile, il commerciale, il penale, l'amministrativo, il finanziario, il diritto del lavoro, la procedura civile e la procedura penale.

Gli esami avranno luogo a Roma, nella sede che verrà tempestivamente indicata ai candidati ammessi; le date delle prove scritte saranno fissate con successivo provvedimento; quelle delle prove orali saranno fissate dalla Commissione giudicatrice.

Per quanto riguarda le formalità inerenti allo svolgimento dell'esame saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli da 18 a 24, 27 a 29 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto è composta:

da un sostituto avvocato generale dello Stato, con funzioni di presidente;

da due vice avvocati dello Stato;

da un consigliere della Corte di appello di Roma, designato dal Primo presidente della Corte stessa;

da un procuratore, designato dal presidente dell'Ordine degli avvocati e procuratori di Roma, tra i procuratori aventi una anzianità non inferiore a cinque anni.

Funziona da segretario della Commissione un sostituto avvocato dello Stato, da nominarsi insieme alla Commissione, nel modo di cui sopra.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ognuna delle prove scritte e di dieci punti complessivamente per la prova orale.

Per ogni prova la somma dei punti, divisa pel numero dei commissari, costituisce il punto definitivo assegnato al candidato.

Sono ammessi alla prova orale soltanto i candidati che hanno conseguito non meno di sei punti in ciascuna delle prove scritte.

Sono dichiarati idonei i candidati che nella prova orale abbiano conseguito non meno di sei punti.

La Commissione forma la graduatoria degli idonei classificati nel modo indicato dagli articoli 28 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, e 4 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 120.

A parità di punti si applicano i criteri preferenziali di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1175, e disposizioni integrative.

La graduatoria degli idonei è sottoposta all'approvazione dell'Avvocato generale dello Stato.

Sui reclami che venissero presentati entro quindici giorni dalla pubblicazione dei risultati del concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, l'Avvocato generale dello Stato pronunzia definitivamente, sentita la Commissione esaminatrice, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 30 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, e dell'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155.

Art. 7.

I primi graduati, entro il limite dei posti messi a concorso, sono nominati aggiunti procuratori dello Stato di seconda classe con lo stipendio annuo lordo di L. 912.000.

Ove i primi candidati non assumano effettivo servizio con le stesse modalità sono nominati i successivi graduati entro il limite dei posti messi a concorso.

Art. 8.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nei bollettini ufficiali del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 4 marzo 1954

*L'Avvocato generale dello Stato*: Scoca

*Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1954*
*Registro n. 89, foglio n. 260*

(1372)

# MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Graduatoria generale del concorso pubblico a centonovanta posti di ispettore aggiunto in prova (grado 10°, gruppo A) nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, indetto con decreto Ministeriale 15 maggio 1951.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 15 maggio 1951, registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1951, registro n. 9, foglio n. 375, con il quale è stato indetto un concorso per esami a centonovanta posti di ispettore aggiunto in prova (grado 10° gruppo *A*) nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura;

Visto il decreto Ministeriale 31 maggio 1952, registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 1952, registro n. 9, foglio n. 385, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visto il decreto Ministeriale 10 ottobre 1952, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 1952, registro n. 19, foglio n. 257, relativo alla sostituzione di un membro di detta Commissione giudicatrice;

Visto il decreto Ministeriale 31 maggio 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 giugno 1952, con il quale è stato fissato il diario delle prove scritte di esami;

Visti gli atti della predetta Commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Visto l'art. 44 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e l'art. 10 del bando di concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso per esami a centonovanta posti di ispettore aggiunto in prova (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, indetto con il decreto citato nelle premesse:

| N. | Nominativo | | Punti |
|---|---|---|---|
| 1. | Salvatore Menotti | punti | 18,16 |
| 2. | Ghibellini Carlo | » | 17,58 |
| 3. | Cavalli Girolamo | » | 17,36 |
| 4. | Boschi Guido | » | 17,28 |
| 5. | Guerneri Adrio | » | 17,25 |
| 6. | Garofalo Elio | » | 17,18 |
| 7. | Zampieri Giuseppe | » | 17,16 |
| 8. | Zappa Raffaele | » | 17,15 |
| 9. | Dell'Aquila Antonio | » | 17,13 |
| 10. | Venturoli Enrico | » | 17,10 |
| 11. | Regensburger Gianfranco | » | 17,08 |
| 12. | Gambetti Bruno | » | 17 — |
| 13. | Milesi Ottorino | » | 16,91 |
| 14. | Frittitta Alfonso | » | 16,90 |
| 15. | Rossi Franco | » | 16,83 |
| 16. | Barontini Francesco | » | 16,71 |
| 17. | Rota Pierantonio | » | 16,68 |
| 18. | Majnoni Francesco | » | 16,58 |
| 19. | Bazzocchi Pietro | » | 16,55 |
| 20. | De Biasio Dorando, precede perchè orfano di guerra | » | 16,50 |
| 21. | Mazzoleni Erminio, precede perchè ex combattente | » | 16,50 |
| 22. | Bixio Mario | » | 16,50 |
| 23. | Mazzeo Giovanni | » | 16,41 |
| 24. | Gajanigo Giovambattista | » | 16.25 |
| 25. | Dalla Costa Guerrino | » | 16,23 |
| 26. | Coradini Manlio | » | 16.13 |
| 27. | Marsi Andrea | » | 16,10 |
| 28. | Sandri Innocenzo | » | 16,08 |
| 29. | Rovetti Carlo | » | 16 — |
| 30. | Bramini Alfio | » | 15,95 |
| 31. | Piva Vittorio | » | 15,91 |
| 32. | Alberti Lamberto | » | 15,83 |
| 33. | Bertini Ranieri | » | 15,80 |
| 34. | Modi Carlo | » | 15,78 |
| 35. | Funaioli Ugo | » | 15,76 |
| 36. | Lignori Antonio | » | 15,73 |
| 37. | Biroli Carlo | » | 15,70 |
| 38. | Longhena Giobatta | » | 15,68 |
| 39. | Marmorale Vincenzo | » | 15,67 |
| 40. | Favenza Cerasa Mario | » | 15,66 |
| 41. | Rambaldi Mauro | » | 15,65 |
| 42. | Menna Angelo | punti | 15,64 |
| 43. | Vetromile Enrico | » | 15,63 |
| 44. | Rutili Guido | » | 15,60 |
| 45. | Vignini Edmondo, precede perchè reduce dalla prigionia | » | 15,58 |
| 46. | Dal Sasso Albino | » | 15,58 |
| 47. | Ciumei Gino Furio | » | 15,56 |
| 48. | Lauriola Matteo | » | 15,55 |
| 49. | Cramer Antonio | » | 15,54 |
| 50. | Fornasari Ezio | » | 15,52 |
| 51. | Benvenuti Antonio | » | 15,51 |
| 52. | Poggiali Carlo | » | 15,50 |
| 53. | Corsico Saverio | » | 15,49 |
| 54. | Montanari Claudio | » | 15,47 |
| 55. | Agus Cadeddu Guido | » | 15,46 |
| 56. | Rodini Nicola | » | 15,45 |
| 57. | Monti Giorgio | » | 15,43 |
| 58. | Salvia Giovanni | » | 15,42 |
| 59. | Costantini Costante, precede perchè avventizio | » | 15,41 |
| 60. | Cigliano Teodoro | » | 15,41 |
| 61. | Sillari Balilla | » | 15,40 |
| 62. | Carullo Mario | » | 15,36 |
| 63. | Sgarbi Pio | » | 15,35 |
| 64. | Mazzamurro Michele | » | 15,34 |
| 65. | Radicioni Alfredo | » | 15,33 |
| 66. | Romani Alpino | » | 15,32 |
| 67. | Forte Vincenzo, precede perchè ex combattente | » | 15,31 |
| 68. | Amorella Italo | » | 15,31 |
| 69. | Schiavone Sebastiano, precede perchè coniugato | » | 15,30 |
| 70. | Ambrosio Olindo | » | 15,30 |
| 71. | Brocoli Alfredo | » | 15,29 |
| 72. | Samaritano Ignazio | » | 15,28 |
| 73. | Massagli Vito | » | 15,27 |
| 74. | Pecchia Olinto | » | 15,26 |
| 75. | Venturi Guerrino, precede perchè ex combattente | » | 15,25 |
| 76. | De Pace Michele | » | 15,25 |
| 77. | Berrini Gian Paolo | » | 15,24 |
| 78. | Trevisan Mario | » | 15,23 |
| 79. | Sorce Gaetano | » | 15,22 |
| 80. | Vantadori Benito | » | 15,21 |
| 81. | Calderisi Vincenzo | » | 15,20 |
| 82. | Ritagliati Aldo | » | 15,19 |
| 83. | Montanari Tullio | » | 15,18 |
| 84. | Fraccaroli Severino | » | 15,17 |
| 85. | Balasini Dialma | » | 15,16 |
| 86. | Ghiandoni Alessandro, precede perchè ex combattente | » | 15,15 |
| 87. | Fino Salvatore | » | 15,15 |
| 88. | Pomarico Domenico | » | 15,13 |
| 89. | Bucco Fioravante | » | 15,11 |
| 90. | Vallerani Roberto | » | 15,10 |
| 91. | Luppino Pietro Giuseppe | » | 15,08 |
| 92. | Zanardi Davide | » | 15,06 |
| 93. | Rosa Mario | » | 15,05 |
| 94. | Baresi Faustino | » | 15,04 |
| 95. | Ciuti Eugenio | » | 15,03 |
| 96. | Caleffi Arrigo | » | 15,02 |
| 97. | Di Curzio Ezio | » | 15,01 |
| 98. | Menna Filippo, precede perchè ex combattente | » | 15 — |
| 99. | Siani Francesco | » | 15 — |
| 100. | Dalla Zonca Giuseppe | » | 14,99 |
| 101. | Foschi Sergio | » | 14,98 |
| 102. | Marengoni Marco, precede perchè più anziano di età | » | 14,97 |
| 103. | Germanà Virgilio | » | 14,97 |
| 104. | Lugli Giuseppe | » | 14,96 |
| 105. | Fiorani Eraclio | » | 14,95 |
| 106. | Petrolla Nicola | » | 14,94 |
| 107. | Ciatti Bruno | » | 14,93 |
| 108. | Felletti Giulio | » | 14,92 |
| 109. | Apostolico Vincenzo, precede perchè reduce dalla prigionia | » | 14,91 |
| 110. | Saccuman Gino | » | 14,91 |
| 111. | Rinaldi Oliviero | » | 14,90 |
| 112. | Bologna Paolo | » | 14,89 |
| 113. | Ordanini Pietro | » | 14,88 |

114. Franco Giovanni . . . punti 14,87
115. Lorenzetto Bologna Raivo » 14,86
116. Festi Dino, precede perchè orfano di guerra » 14,85
117. Nobile Salvatore » 14,85
118. Tonidandel Pierfranco » 14,84
119. Amoroso Francesco Paolo, precede perchè figlio di invalido di guerra » 14,83
120. Crescioli Oliviero » 14,83
121. Bellomo Francesco » 14,81
122. Giuliani Bruno » 14,80
123. Zennaro Serafino, precede perchè ex combattente » 14,78
124. Spina Paolo » 14,78
125. Tinelli Felice » 14,77
126. Nicolardi Salvatore » 14,76
127. De Gregorio Aldo, precede perchè orfano di guerra » 14,75
128. Poli Alfredo » 14,75
129. Cleva Franco » 14,74
130. D'Alena Paolo, precede perchè ex combattente » 14,73
131. Burbatti Alessandro » 14,73
132. Pacini Enzo » 14,71
133. Bernardi Giuseppe » 14,70
134. Tremola Emanuele » 14,68
135. Scotti Enrico » 14,67
136. Iannelli Pierino » 14,66
137. Adiletta Francesco » 14,65
138. Marra Andrea » 14,63
139. Sturiale Francesco » 14,62
140. Consales Salvatore » 14,60
141. Casilli Oriando » 14,59
142. Chiaretti Maurizio » 14,58
143. Manca Alberto » 14,57
144. Barela Renato » 14,56
145. Montemaggi Sesto » 14,53
146. Dal Pozzo Roberto » 14,52
147. Bernieri Leone » 14,51
148. Mollame Umberto » 14,50
149. Pillon Renato » 14,49
150. Piccinelli Otello, precede perchè ex combattente » 14,48
151. Burresi Aldo » 14,48
152. Pistidda Gavino » 14,47
153. Braccini Franco » 14,46
154. Presentini Arnaldo » 14,45
155. Bitetto Francesco » 14,44
156. Moscarelli Aldo, precede perchè ex combattente » 14,43
157. Pezzatini Luigi » 14,43
158. Chiapparini Luigi » 14,42
159. Mannella Angelo » 14,41
160. Biagini Enzo » 14,40
161. Benedetti Mario » 14,39
162. Infunti Progresso » 14,38
163. Fusar Poli Enrico » 14,37
164. Marcucci Carlo, precede perchè ex combattente » 14,36
165. Sivo Domenico » 14,36
166. Michelacci Antonio » 14,35
167. Leonti Francesco » 14,34
168. De Nicolo Antonio, precede perchè ex combattente » 14,33
169. Bianchi Alfredo, precede perchè avventizio » 14,33
170. Modena Maria Paola » 14,33
171. Figuera Antonino » 14,31
172. Imperiale Ippazio Antonio, precede perchè ex combattente » 14,30
173. Fortuzzi Antonio » 14,30
174. Marotta Settimio » 14,29
175. Manzo Francesco » 14,28
176. Anedda Giovanni » 14,27
177. Gregori Germano » 14,26
178. Zorzut Danilo » 14,25
179. Gazzin Agostino » 14,20
180. Massano Achille » 14,17
181. Caprio Vincenzo, precede perchè ex combattente » 14,16
182. Pacchierotti Michele punti 14,16
183. Urciuoli Sabino » 14,15
184. Ferronato Matteo » 14,14
185. Canova Agostino » 14,10
186. Breglia Gaetano » 14,08
187. Mutti Ugo » 14,06
188. Pagliarani Ivo, precede perchè ex combattente » 14,05
189. Cigliano Giuseppe » 14,05
190. Filonzi Augusto, precede perchè ex combattente » 14 —
191. Contini Antonio » 14 —
192. Gonnella Fabio » 13,96
193. Vena Matteo Nicola » 13,95
194. Favi Enzo » 13,91
195. Muoni Damiano » 13,90
196. Actis Dato Bruno » 13,85
197. Morra Giuseppe » 13,80
198. Iannetti Italo, precede perchè ex combattente » 13,75
199. Felli Calisto » 13,75
200. Tossini Raffaele » 13,68
201. Mollame Mario, precede perchè ex combattente » 13,66
202. Di Benedetto Innocenzo » 13,66
203. Leone Giuseppe » 13,65
204. Gagliardi Pio » 13,61
205. Trotta Ugo, precede perchè ex combattente » 13,60
206. Gardenghi Francesco » 13,60
207. Cantelmi Alfonso » 13,58
208. De Franciscis Alfonso » 13,55
209. Marotta Antonio, precede perchè orfano di caduto per servizio » 13,53
210. Palladini Giuseppe » 13,53
211. Piscopo Gaetano » 13,52
212. Cavicchi Aurelio, precede perchè ex combattente » 13,50
213. Gravina Pasquale, precede perchè avventizio » 13,50
214. Calì Antonino » 13,50
215. Alberti Vittorino » 13,46
216. Leoni Francesco, precede perchè ex combattente » 13,45
217. Schioppa Luciano » 13,45
218. Ricci Bruno, precede perchè ex combattente » 13,41
219. Di Lorenzo Raffaele » 13,41
220. Rollo Angelo » 13,40
221. Montesi Mario » 13,35
222. Pellegrino Vincenzo, precede perchè orfano di guerra » 13,33
223. Morelli Aristotile, precede perchè ex combattente » 13,33
224. Giordano Vittorio, precede perchè avventizio » 13,33
225. Berti Luciano, precede perchè più anziano di età » 13,33
226. Di Noi Gaetano » 13,33
227. Benedetti Massimiliano, precede perchè ex combattente » 13,30
228. Altieri Alfonso, precede perchè avventizio » 13,30
229. Cervato Arnaldo » 13,30
230. Calzoni Angelo » 13,28
231. Azzoni Emilio » 13,26
232. Marino Mario » 13,25
233. Abena Luigi » 13,24
234. Del Vecchio Michele » 13,23
235. Ferrario Italo » 13,21
236. Famiglietti Andrea » 13,20
237. Pierini Sergio » 13,18
238. Damiani Antonio, precede perchè ex combattente » 13,16
239. Mangiapane Arturo » 13,16
240. Gammino Michele » 13,15
241. Librandi Guido » 13,14
242. Giannuzzi Salvatore » 13,10
243. Pandimiglio Alessandro, precede perchè più anziano di età » 13 —
244. Argenton Rizieri » 13 —

Art. 2.

Tenuto conto dei diritti di precedenza e di preferenza previsti a favore di particolari categorie di candidati, le graduatorie dei vincitori e degli idonei sono le seguenti:

*Graduatoria dei vincitori*

1. Salvatore Menotti punti 18,16
2. Ghibellini Carlo, ex combattente » 17,58
3. Cavalli Girolamo, ex combattente » 17,36
4. Boschi Guido » 17,28
5. Guerneri Adrio » 17,25
6. Garofalo Elio » 17,18
7. Zampieri Giuseppe, reduce dalla prigionia » 17,16
8. Zappa Raffaele » 17,15
9. Dell'Aquila Antonio » 17,13
10. Venturoli Enrico » 17,10
11. Regensburger Gianfranco » 17,08
12. Gambetti Bruno, ex combattente » 17 —
13. Milesi Ottorino » 16,91
14. Frittitta Alfonso » 16,90
15. Rossi Franco » 16,83
16. Barontini Francesco, orfano di guerra » 16,71
17. Rota Pierantonio » 16,68
18. Majnoni Francesco » 16,58
19. Bazzocchi Pietro, ex combattente » 16,55
20. De Biasio Dorando, orfano di guerra » 16,50
21. Mazzoleni Erminio, ex combattente » 16,50
22. Bixio Mario » 16,50
23. Mazzeo Giovanni » 16,41
24. Gajanigo Giovambatista » 16,25
25. Dalla Costa Guerrino » 16,23
26. Coradini Manlio, ex combattente » 16,13
27. Marsi Andrea, ex combattente » 16,10
28. Sandri Innocenzo » 16,08
29. Rovetti Carlo, ex combattente » 16 —
30. Bramini Alfio » 15,95
31. Piva Vittorio » 15,91
32. Alberti Lamberto » 15,83
33. Bertini Ranieri » 15,80
34. Modi Carlo » 15,78
35. Funaioli Ugo » 15,76
36. Liguori Antonio » 15,73
37. Biroli Carlo » 15,70
38. Longhena Giobatta » 15,68
39. Marmorale Vincenzo » 15,67
40. Favenza Cerasa Mario, ex combattente » 15,66
41. Rambaldi Mauro » 15,65
42. Menna Angelo » 15,64
43. Vetromile Enrico » 15,63
44. Rutili Guido, ex combattente, invalido di guerra reduce dalla prigionia » 15,60
45. Vignini Edmondo, reduce dalla prigionia » 15,58
46. Dal Sasso Albino » 15,58
47. Ciumei Gino Furio » 15,56
48. Lauriola Matteo, ex combattente » 15,55
49. Cramer Antonio, profugo della Venezia Giulia » 15,54
50. Fornasari Ezio » 15,52
51. Benvenuti Antonio, ex combattente » 15,51
52. Poggiali Carlo » 15,50
53. Corsico Saverio, ex combattente » 15,49
54. Montanari Claudio » 15,47
55. Agus Cadeddu Guido » 15,46
56. Rodini Nicola » 15,45
57. Monti Giorgio » 15,43
58. Salvia Giovanni » 15,42
59. Costantini Costante, precede perchè avventizio » 15,41
60. Cigliano Teodoro » 15,41
61. Sillari Balilla » 15,40
62. Carullo Mario » 15,36
63. Sgarbi Pio » 15,35
64. Mazzamurro Michele, ex combattente » 15,34
65. Radicioni Alfredo » 15,33
66. Romani Alpino, ex combattente » 15,32
67. Forte Vincenzo, ex combattente » 15,31
68. Amorella Italo » 15,31
69. Schiavone Sebastiano, precede perchè coniugato » 15,30
70. Ambrosio Olindo » 15,30
71. Brocoli Alfredo » 15,29
72. Samaritano Ignazio punti 15,28
73. Massagli Vito » 15,27
74. Pecchia Olinto » 15,26
75. Venturi Guerrino, ex combattente » 15,25
76. De Pace Michele » 15,25
77. Berrini Gian Paolo » 15,24
78. Trevisan Mario » 15,23
79. Sorce Gaetano » 15,22
80. Vantadori Benito » 15,21
81. Calderisi Vincenzo » 15,20
82. Ritagliati Aldo » 15,19
83. Montanari Tullio » 15,18
84. Fraccaroli Severino, ex combattente » 15,17
85. Balasini Dialma » 15,15
86. Ghiandoni Alessandro, ex combattente » 15,15
87. Fino Salvatore » 15,15
88. Pomarico Domenico » 15,13
89. Bucco Fioravante, ex combattente » 15,11
90. Vallerani Roberto » 15,10
91. Luppino Pietro Giuseppe » 15,08
92. Zanardi Davide, reduce dalla prigionia » 15,06
93. Rosa Mario » 15,05
94. Baresi Faustino » 15,04
95. Ciuti Eugenio » 15,03
96. Caleffi Arrigo » 15,02
97. Di Curzio Ezio, ex combattente » 15,01
98. Menna Filippo, ex combattente » 15 —
99. Siani Francesco » 15 —
100. Dalla Zonca Giuseppe, ex combattente » 14,99
101. Foschi Sergio » 14,98
102. Marengoni Marco, precede perchè più anziano » 14,97
103. Germanà Virgilio » 14,97
104. Lugli Giuseppe » 14,96
105. Fiorani Eraclio » 14,95
106. Petrolla Nicola » 14,94
107. Ciatti Bruno, ex combattente » 14,93
108. Felletti Giulio » 14,92
109. Apostolico Vincenzo, reduce dalla prigionia » 14,91
110. Saccuman Gino » 14,91
111. Rinaldi Oliviero » 14,90
112. Bologna Paolo » 14,89
113. Ordanini Pietro, ex combattente » 14,88
114. Franco Giovanni, ex combattente » 14,87
115. Lorenzetto Bologna Raivo » 14,86
116. Festi Dino, orfano di guerra » 14,85
117. Nobile Salvatore » 14,85
118. Tonidandel Pierfranco » 14,84
119. Amoroso Francesco Paolo, precede perchè figlio di invalido di guerra » 14,83
120. Crescioli Oliviero » 14,83
121. Bellomo Francesco » 14,81
122. Giuliani Bruno » 14,80
123. Zennaro Serafino, ex combattente » 14,78
124. Spina Paolo » 14,78
125. Tinelli Felice, ex combattente » 14,77
126. Nicolardi Salvatore » 14,76
127. De Gregorio Aldo, orfano di guerra » 14,75
128. Poli Alfredo » 14,75
129. Cleva Franco, profugo della Venezia Giulia » 14,74
130. D'Alena Paolo, ex combattente » 14,73
131. Burbatti Alessandro » 14,73
132. Pacini Enzo » 14,71
133. Bernardi Giuseppe » 14,70
134. Tremola Emanuele, orfano di caduto per servizio » 14,68
135. Scotti Enrico » 14,67
136. Iannelli Pierino » 14,66
137. Adiletta Francesco » 14,65
138. Marra Andrea » 14,63
139. Sturiale Francesco » 14,62
140. Consales Salvatore » 14,60
141. Casilli Orlando, ex combattente » 14,59
142. Chiaretti Maurizio » 14,58
143. Manca Alberto » 14,57
144. Barela Renato » 14,56
145. Montemaggi Sesto » 14,53
146. Dal Pozzo Roberto » 14,52
147. Bernieri Leone » 14,51
148. Mollame Umberto » 14,50

| | |
|---|---|
| 149. Pillon Renato, ex combattente, invalido di guerra | punti 14,49 |
| 150. Piccinelli Otello, ex combattente | » 14,48 |
| 151. Presentini Arnaldo, orfano di guerra | » 14,45 |
| 152. Moscarelli Aldo, ex combattente | » 14,43 |
| 153. Chiapparini Luigi, profugo dall'Egeo | » 14,42 |
| 154. Marcucci Carlo, ex combattente | » 14,36 |
| 155. Michelacci Antonio, ex combattente | » 14,35 |
| 156. De Nicolo Antonio, ex combattente | » 14,33 |
| 157. Imperiale Ippazio Antonio, ex combattente | » 14,30 |
| 158. Manzo Francesco, ex combattente | » 14,28 |
| 159. Caprio Vincenzo, ex combattente | » 14,16 |
| 160. Urcioli Sabino, ex combattente | » 14,15 |
| 161. Ferronato Matteo, ex combattente | » 14,14 |
| 162. Canova Agostino, ex combattente | » 14,10 |
| 163. Breglia Gaetano, ex combattente | » 14,08 |
| 164. Pagliarani Ivo, ex combattente | » 14,05 |
| 165. Filonzi Augusto, ex combattente | » 14 — |
| 166. Gonnella Fabio, ex combattente | » 13,96 |
| 167. Vena Matteo Nicola, ex combattente | » 13,95 |
| 168. Favi Enzo, ex combattente | » 13,91 |
| 169. Muoni Damiano, ex combattente | » 13,90 |
| 170. Morra Giuseppe, ex combattente | » 13,80 |
| 171. Iannetti Italo, ex combattente | » 13,75 |
| 172. Mollame Mario, ex combattente | » 13,66 |
| 173. Trotta Ugo, ex combattente | » 13,60 |
| 174. Cantelmi Alfonso, ex combattente, invalido di guerra | » 13,58 |
| 175. Marotta Antonio, orfano di caduto per servizio | » 13,53 |
| 176. Palladini Giuseppe, ex combattente | » 13,53 |
| 177. Cavicchi Aurelio, ex combattente | » 13,50 |
| 178. Leoni Francesco, ex combattente | » 13,45 |
| 179. Ricci Bruno, ex combattente | » 13,41 |
| 180. Montesi Mario, ex combattente | » 13,35 |
| 181. Pellegrino Vincenzo, orfano di guerra | » 13,33 |
| 182. Morelli Aristotile, ex combattente | » 13,33 |
| 183. Benedetti Massimiliano, ex combattente | » 13,30 |
| 184. Calzoni Angelo, ex combattente | » 13,28 |
| 185. Abena Luigi, ex combattente | » 13,24 |
| 186. Ferrario Italo, ex combattente | » 13,21 |
| 187. Pierini Sergio, invalido civile per fatti di guerra | » 13,18 |
| 188. Damiani Antonio, ex combattente | » 13,16 |
| 189. Gammino Michele, ex combattente | » 13,15 |
| 190. Librandi Guido, ex combattente | » 13,14 |

*Graduatoria degli idonei*

| | |
|---|---|
| 1. Burresi Aldo | punti 14,48 |
| 2. Pistidda Gavino | » 14,47 |
| 3. Braccini Franco | » 14,46 |
| 4. Bitetto Francesco | » 14,44 |
| 5. Pezzatini Luigi | » 14,43 |
| 6. Mannella Angelo | » 14,41 |
| 7. Biagini Enzo | » 14,40 |
| 8. Benedetti Mario | » 14,39 |
| 9. Infunti Progresso | » 14,38 |
| 10. Fusar Poli Enrico | punti 14,37 |
| 11. Sivo Domenico | » 14,36 |
| 12. Leonti Francesco | » 14,34 |
| 13. Bianchi Alfredo, precede perchè avventizio | » 14,33 |
| 14. Modena Maria Paola | » 14,33 |
| 15. Figuera Antonino | » 14,31 |
| 16. Fortuzzi Antonio | » 14,30 |
| 17. Marotta Settimio | » 14,29 |
| 18. Anedda Giovanni | » 14,27 |
| 19. Gregori Germano | » 14,26 |
| 20. Zorzut Danilo | » 14,25 |
| 21. Gazzin Agostino | » 14,20 |
| 22. Massano Achille | » 14,17 |
| 23. Pacchierotti Michele | » 14,16 |
| 24. Mutti Ugo | » 14,06 |
| 25. Cigliano Giuseppe | » 14,05 |
| 26. Contini Antonio | » 14 — |
| 27. Actis Dato Bruno | » 13,85 |
| 28. Felli Calisto | » 13,75 |
| 29. Tossini Raffaele | » 13,68 |
| 30. Di Benedetto Innocenzo | » 13,66 |
| 31. Leone Giuseppe | » 13,65 |
| 32. Gagliardi Pio | » 13,61 |
| 33. Gardenghi Francesco | » 13,60 |
| 34. De Franciscis Alfonso | » 13,55 |
| 35 Piscopo Gaetano | » 13,52 |
| 36 Gravina Pasquale, precede perchè avventizio | » 13,50 |
| 37. Calì Antonino | » 13,50 |
| 38. Alberti Vittorino | » 13,46 |
| 39. Schioppa Luciano | » 13,45 |
| 40. Di Lorenzo Raffaele | » 13,41 |
| 41. Rollo Angelo | » 13,40 |
| 42. Giordano Vittorio, precede perchè avventizio | » 13,33 |
| 43. Berti Luciano, precede perchè più anziano di età | » 13,33 |
| 44. Di Noi Gaetano | » 13,33 |
| 45. Altieri Alfonso, precede perchè avventizio | » 13,30 |
| 46. Cervato Arnaldo | » 13,30 |
| 47. Azzoni Emilio | » 13,26 |
| 48. Marino Mario | » 13,25 |
| 49. Del Vecchio Michele | » 13,23 |
| 50. Famiglietti Andrea | » 13,20 |
| 51. Mangiapane Arturo | » 13,16 |
| 52. Giannuzzi Salvatore | » 13,10 |
| 53. Pandimiglio Alessandro, precede perchè più anziano di età | » 13 — |
| 54. Argenton Rizieri | » 13 — |

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 gennaio 1954

*Il Ministro*: SALOMONE

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 27 *febbraio* 1954
*Registro n.* 4 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 161. — PALADINI

**(1301)**

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.